



d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e) dell'attività di promotore finanziario.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

c) Relativamente alle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 27 dello Statuto, si riporta di seguito il testo di tale articolo:

*Art. 27 – Requisiti per l'esercizio delle cariche istituzionali*

27.1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione del Dottore commercialista, il requisito della professionalità, richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi della Cassa, è considerato esistente per tutti i Professionisti associati alla Cassa.

27.2. Per essere eleggibile alla carica di componente dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale è richiesto, altresì:

- il requisito dell'onorabilità, da considerare insito nei requisiti previsti ai fini della iscrizione e permanenza nell'Albo professionale;

- che l'interessato abbia inviato alla Cassa le prescritte comunicazioni obbligatorie e che sia in regola con il pagamento dei contributi.

La carenza di questi requisiti, ai fini dell'eleggibilità alla carica, può essere sanata dall'interessato nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui detta carenza gli venga comunicata dalla Cassa, pena l'ineleggibilità alla carica.

27.3. I requisiti di cui al comma 2, in caso di elezione, dovranno permanere in costanza di mandato; nel caso in cui gli stessi venissero meno in corso di mandato, l'interessato potrà sanare la carenza dei medesimi nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui detta carenza gli venga comunicata dalla Cassa, pena la decadenza dalla carica.

27.4. La carica di componente dell'Assemblea dei Delegati è incompatibile con quella di Presidente o componente il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o di Presidente di un Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Dottore Commercialista che versa in situazione di incompatibilità decade automaticamente, qualora non si dimetta dalla carica di Presidente o componente del Consiglio Nazionale o di Presidente di un Ordine territoriale entro trenta giorni dalla comunicazione della proclamazione, ovvero dal verificarsi della situazione di incompatibilità, se successiva, informandone la Cassa, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di trenta giorni.

27.5. La carica di componente del Consiglio d'Amministrazione e di componente elettivo del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di Presidente o componente il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o di Presidente o componente il Consiglio di un Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Dottore Commercialista che versa in situazione di incompatibilità decade automaticamente, qualora non si dimetta dalla carica di Presidente o componente del Consiglio Nazionale o di Presidente o componente di un Ordine territoriale entro trenta giorni dalla comunicazione della proclamazione, ovvero dal verificarsi della situazione di incompatibilità, se successiva, informandone la Cassa, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di trenta giorni.

27.6. Oltre alla radiazione dall'albo professionale, costituiscono, comunque, condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:

a) l'aver subito condanne, anche di primo grado se non già annullate da sentenze di grado superiore, o aver patteggiato la pena per delitti non colposi comportanti la pena detentiva superiore a due anni;

b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del Codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni.

c) l'essere in lite giudiziale con la Cassa.

27.7. Decade inoltre dalla carica colui il quale risulti cancellato, per qualsiasi motivo, dalla Cassa.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla lettera a) del comma 6 di tale articolo 27, si precisa che si deve tenere conto di eventuali sentenze di condanna di primo grado, non già annullate da sentenze di grado superiore, pronunciate alla data di presentazione della candidatura, ovvero di eventuali sentenze di patteggiamento, relative in ogni caso a reati non colposi, da cui sia derivata l'irrogazione di una condanna a pena detentiva superiore a due anni.